


**Norme regolanti l'elezione e la formazione del Rappresentante dei Lavoratori in materia di Sicurezza (RLSA) da valere per le Aziende del settore edilizia ed affini operanti nella Provincia di Parma che applicano il CCNL dell'Artigianato e della Piccola/Media Impresa Industriale**

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) viene eletto dai lavoratori dell'impresa; dell'elezione viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori presenti alla riunione di elezione, dalla segreteria di seggio e dagli RLST ove presenti.
2. Il verbale deve contenere almeno: luogo e data dell'elezione, numero dei votanti, esito del voto, dati anagrafici del RLSA, menzione che il RLSA accetta la carica; inoltre in caso non si tratti della prima elezione del RLSA e siano decorsi meno di tre anni dalla precedente elezione, il verbale preciserà anche se l'RLSA uscente decade immediatamente oppure resta in carica fino alla piena operatività del nuovo RLSA (subordinata, si vedano i successivi punti, alla validazione dell'elezione e all'avvenuta formazione ove necessarie). Si allega fac simile a titolo esemplificativo.
3. Copia del verbale sottoscritto viene trasmesso entro sette giorni dall'elezione a cura dell'impresa, eventualmente anche per il tramite dell'Associazione di rappresentanza, al Centro Servizi Edili che avrà cura di trasmetterlo al CPT; in caso l'impresa invii erroneamente il verbale in Cassa Edile invece che in CSE la formalità si considera comunque adempiuta e Cassa Edile si farà carico di trasmettere il verbale al CSE e al CPT.
4. Entro sette giorni dal ricevimento di detto verbale il CSE invia una comunicazione all'impresa in cui conferma il ricevimento del verbale, informa l'impresa dell'obbligo di formazione o aggiornamento del RLSA medesimo, della necessità della validazione di cui al successivo punto 15 e delle condizioni necessarie per poter interrompere il versamento dello 0,30% a titolo di contributo RLST, condizioni richiamate e esplicitate ai successivi punti 17 e 18.
5. Se alla riunione di elezione partecipano uno o più RLST questo o questi ultimi si fanno carico di norma della redazione del verbale e dell'inoltro al CSE; il RLST rilascia comunque una ricevuta all'impresa. Inoltre, se il RLSA è stato eletto alla presenza del RLST, non è richiesta la validazione di cui al successivo punto 15;
6. Il RLSA rimane in carica per tre anni dalla data di elezione ed è rieleggibile.
7. Il RLSA è tenuto a effettuare la formazione prevista dalla legge e dagli accordi contrattuali nazionali e territoriali.
8. La prima formazione del RLSA consta di un corso di 32 ore; i RLSA delle imprese iscritte in Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno 4 (quattro) corsi all'anno in presenza di richieste. I corsi di cui sopra saranno gratuiti per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Parma.
9. Il RLSA è altresì tenuto a effettuare una formazione di aggiornamento nella misura che verrà determinata dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro. In considerazione del fatto che la maggior parte dei RLSA attualmente in carica non ha frequentato, dal momento dell'elezione, alcun corso di aggiornamento, si concorda che per il solo anno 2011 la formazione di aggiornamento sarà pari a 8 ore. I RLSA delle imprese iscritte in Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno quattro corsi all'anno, in presenza di richieste.




04



**Norme regolanti l'elezione e la formazione del Rappresentante dei Lavoratori in materia di Sicurezza (RLSA) da valere per le Aziende del settore edilizia ed affini operanti nella Provincia di Parma che applicano il CCNL dell'Artigianato e della Piccola/Media Impresa Industriale**

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) viene eletto dai lavoratori dell'impresa; dell'elezione viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori presenti alla riunione di elezione, dalla segreteria di seggio e dagli RLST ove presenti.
2. Il verbale deve contenere almeno: luogo e data dell'elezione, numero dei votanti, esito del voto, dati anagrafici del RLSA, menzione che il RLSA accetta la carica; inoltre in caso non si tratti della prima elezione del RLSA e siano decorsi meno di tre anni dalla precedente elezione, il verbale preciserà anche se l'RLSA uscente decade immediatamente oppure resta in carica fino alla piena operatività del nuovo RLSA (subordinata, si vedano i successivi punti, alla validazione dell'elezione e all'avvenuta formazione ove necessarie). Si allega fac simile a titolo esemplificativo.
3. Copia del verbale sottoscritto viene trasmesso entro sette giorni dall'elezione a cura dell'impresa, eventualmente anche per il tramite dell'Associazione di rappresentanza, al Centro Servizi Edili che avrà cura di trasmetterlo al CPT; in caso l'impresa invii erroneamente il verbale in Cassa Edile invece che in CSE la formalità si considera comunque adempiuta e Cassa Edile si farà carico di trasmettere il verbale al CSE e al CPT.
4. Entro sette giorni dal ricevimento di detto verbale il CSE invia una comunicazione all'impresa in cui conferma il ricevimento del verbale, informa l'impresa dell'obbligo di formazione o aggiornamento del RLSA medesimo, della necessità della validazione di cui al successivo punto 15 e delle condizioni necessarie per poter interrompere il versamento dello 0,30% a titolo di contributo RLST, condizioni richiamate e esplicitate ai successivi punti 17 e 18.
5. Se alla riunione di elezione partecipano uno o più RLST questo o questi ultimi si fanno carico di norma della redazione del verbale e dell'inoltro al CSE; il RLST rilascia comunque una ricevuta all'impresa. Inoltre, se il RLSA è stato eletto alla presenza del RLST, non è richiesta la validazione di cui al successivo punto 15;
6. Il RLSA rimane in carica per tre anni dalla data di elezione ed è rieleggibile.
7. Il RLSA è tenuto a effettuare la formazione prevista dalla legge e dagli accordi contrattuali nazionali e territoriali.
8. La prima formazione del RLSA consta di un corso di 32 ore; i RLSA delle imprese iscritte in Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno 4 (quattro) corsi all'anno in presenza di richieste. I corsi di cui sopra saranno gratuiti per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Parma.
9. Il RLSA è altresì tenuto a effettuare una formazione di aggiornamento nella misura che verrà determinata dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro. In considerazione del fatto che la maggior parte dei RLSA attualmente in carica non ha frequentato, dal momento dell'elezione, alcun corso di aggiornamento, si concorda che per il solo anno 2011 la formazione di aggiornamento sarà pari a 8 ore. I RLSA delle imprese iscritte in Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno quattro corsi all'anno, in presenza di richieste.



04

